

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1006</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARZIA, GOTTARDO, TESINI ARISTIDE, PUMILIA, RUBBI  
EMILIO, IOZZELLI**

*Presentata il 12 gennaio 1977*

Modifiche ed integrazioni alla legge 26 novembre 1973,  
n. 883, sulla disciplina delle denominazioni e della  
etichettatura dei prodotti tessili

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira essenzialmente a dare una interpretazione autentica agli articoli 9 e 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883, concernente la denominazione ed etichettatura dei prodotti tessili.

In particolare, nell'articolo 1 della proposta, con la sostituzione del termine « dettagliante » con il termine « commerciante », si mira a chiarire che anche il grossista, come il produttore, il fabbricante, l'importatore o il dettagliante può etichettare i prodotti, munendo l'etichetta della propria ragione sociale o del proprio marchio.

Il grossista, infatti, ai sensi degli articoli 8, 13 e 25 della legge, è pienamente soggetto alle norme della legge stessa, per cui la mancata indicazione del grossista al primo comma dell'articolo 9 non può che considerarsi una involontaria omissione e l'elencazione stessa di carattere indicativo o tassativo. Non sembra possibile che il legislatore abbia voluto operare, escludendo il

grossista, una discriminazione che non appare assolutamente giustificata in rapporto alle finalità della legge ed alle esigenze di tutelare gli interessi generali della collettività.

Una tale discriminazione appare, d'altra parte, di dubbia legittimità costituzionale, anche sotto il profilo della tutela dei marchi commerciali. E da considerare, infine, che la direttiva della Comunità economica europea non contiene alcuna discriminazione per la ragione sociale o il marchio registrato del grossista.

In ordine alla modifica proposta dell'articolo 13, si tratta di risolvere un problema particolarmente sentito dalle imprese grossiste in quanto l'adempimento di trascrivere nella fattura le indicazioni figuranti sul prodotto tessile è impossibile o onerosissimo, per le seguenti ragioni:

1) il commerciante all'ingrosso ha tra i suoi compiti quello di selezionare la produzione dell'industria nazionale ed estera

per formare vasti assortimenti di prodotti che qualificano l'offerta del grossista alla sua clientela;

2) a livello di commercio all'ingrosso il numero di articoli trattati è elevatissimo e può raggiungere i diecimila. È abbastanza normale un numero assai elevato di articoli per i grossisti di mercerie, mode e guarnizioni e simili; i grossisti di prodotti di abbigliamento confezionato possono trattare anche sino a ottomila e più articoli. Comunque, salvo i casi di particolare specializzazione, il grossista opera in genere su un numero di prodotti assai elevato, il che non ha riscontro a livello dell'industria;

3) la provenienza degli articoli da un rilevante numero di fornitori comporta la esistenza di centinaia di composizioni differenti, non raggruppabili in un codice non troppo complesso. Anzi, le composizioni variano continuamente nel corso di una stessa stagione per la comparsa di articoli nuovi che il grossista deve essere pronto ad accogliere nei suoi assortimenti;

4) il grossista opera in genere su un numero di clienti molto più elevato che non il fabbricante e la sua clientela è composta anche da molti piccoli operatori;

5) considerato che il grossista cura il continuo riassortimento della clientela, si ha un forte frazionamento della vendita ed un numero elevatissimo di fatture di vendita (si arriva anche a diverse decine di migliaia di fatture). Le fatture di vendita, data la vastità degli assortimenti offerti, per lo più contengono molti articoli diversi e possono richiedere anche numerose pagine (fino ad una decina);

6) il 9 per cento delle imprese grossiste non ha centri meccanografici o elettronici e le fatture sono quindi predisposte con mezzi tradizionali (e anche a mano);

7) circa il 70 per cento delle imprese grossiste svolge attività di vendita diretta nel magazzino, dove i clienti si recano a scegliere la merce che trasportano con mezzi propri e ad essi deve essere rilasciata seduta stante la fattura (o la bolla di consegna).

Si deve concludere che il grossista, in relazione al grande numero di articoli, alle centinaia di diverse composizioni, continuamente variabili, all'elevato numero di clienti e al frazionamento delle vendite, alla quantità e alla lunghezza delle fatture, all'obbligo di rilasciare la fattura (o bolla di consegna) o spedirla il giorno stesso della consegna o spedizione della merce, si troverà in grave difficoltà pratica ad emettere la fattura (o bolla di consegna) nei termini richiesti dalla legge, dovendo indicare per ogni articolo la composizione (denominazione delle fibre e percentuale).

Riteniamo, pertanto, che l'emendamento proposto imponendo l'obbligo di dichiarare sulla fattura che i prodotti sono stati consegnati etichettati o contrassegnati a norma della legge, assolve egualmente alle finalità volute dal legislatore, senza creare insopportabili adempimenti.

Confidiamo, pertanto, in una sollecita approvazione della presente proposta di legge, ispirata al fine di rendere concretamente attuabile la normativa prevista dalla legge n. 883.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 novembre 1973, n. 883, è sostituito dal seguente:

« L'etichettatura prevista dalla presente legge consiste nel riportare l'indicazione della ragione sociale o del marchio registrato del produttore di fibre o del fabbricante o dell'importatore o del commerciante (grossista o dettagliante), nonché la denominazione delle fibre con le percentuali elencate in ordine decrescente ».

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 13 della legge 26 novembre 1973, n. 883. è aggiunto il seguente comma:

« Quando i prodotti tessili sono commercializzati muniti di etichetta o contrassegno l'obbligo di cui al precedente primo comma e le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 8, possono essere assolti anche dichiarando nella fattura che i prodotti sono stati consegnati dal venditore etichettati o contrassegnati a norma della legge ».